

**REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO- MISURE ANTI CRISI
(IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE DEL 10/1/2011)****Art.1- Aspetti generali**

Il presente Regolamento disciplina le specifiche modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori istituiti ai sensi dall'accordo territoriale di secondo livello del settore terziario del 10/1/2011 nei limiti delle risorse economiche stanziare da Ebiterbo.

Il presente Regolamento si applica con riferimento alle situazioni aziendali di crisi che si determineranno nel corso del 2011.

Gli interventi a sostegno del reddito da parte di Ebiterbo riguardano i seguenti casi:

- 1) interventi per il mantenimento occupazionale nelle aziende che sottoscrivono un contratto di solidarietà ai sensi della legge 236/1993;
- 2) interventi per il mantenimento occupazionale nei periodi successivi ai primi 12 mesi di CIG in deroga nei casi di proroga;
- 3) interventi per il mantenimento occupazionale nelle aziende con un solo dipendente;
- 4) interventi integrativi/suppletivi alla indennità di disoccupazione;
- 5) interventi in caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa, compresi gli apprendisti;
- 6) interventi di assistenza fiscale.

Art.2 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni**Art. 2.1 – Requisiti soggettivi per le aziende**

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Generale di Ebiterbo, per beneficiare degli interventi del Fondo Sostegno al Reddito, previsti dal presente Regolamento, è necessario che le aziende siano associate all'Ente dal 1/8/2004, o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, ivi compresa la parte obbligatoria e la eventuale contrattazione integrativa e siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL, abbiano omesso di versare il contributo ad Ebiterbo corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota dello 0,10%, possono accedere **esclusivamente** alle forme di intervento integrativo previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo e per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa di cui al punto 5) del precedente articolo, a fronte dell'iscrizione on-line (www.ebiterbo.it) ad Ebiterbo e del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari allo 0,15% calcolato su paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 24 mesi precedenti all'iscrizione.

In tal caso, le aziende dovranno presentare ad Ebiterbo:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia del cedolino riepilogativo (mensile o annuale) o dei DM10 e UNIMENS relativi ai 24 mesi oggetto del versamento in file formato pdf.

In alternativa, le aziende di cui sopra, per accedere a tutte le forme di intervento previste dal presente Regolamento, possono avvalersi della facoltà di cui al punto successivo.

Le aziende non iscritte ad Ebiterbo e che non abbiano neanche corrisposto al dipendente la quota dello 0,10%, possono accedere alle forme di intervento previste dal presente Regolamento a fronte dell'iscrizione on-line (www.ebiterbo.it) ad Ebiterbo e del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari allo 0,15% calcolato su paga base e contingenza di tutti i dipendenti in forza nel periodo intercorrente dal 1/8/2004, o dalla data di costituzione se successiva, alla data di iscrizione ad Ebiterbo.

In tal caso le aziende dovranno presentare ad Ebiterbo:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva al 1/8/2004;
- copia del cedolino riepilogativo (mensile o annuale) o dei DM10 e UNIMENS relativi all'intero periodo oggetto del versamento in file formato pdf.

Art. 2.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Sostegno al Reddito, i lavoratori devono avere un'anzianità di servizio, continuativa presso la stessa azienda, non inferiore a 3 mesi. Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate.

Art. 2.3 Requisiti oggettivi

Ad eccezione degli interventi di cui al successivo art. 5, per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento deve essere sottoscritto, dal 1 gennaio 2011 ed entro il 31 dicembre 2011, un accordo sindacale tra l'impresa e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'accordo territoriale di secondo livello del 10/1/2011.

In tale accordo, tra l'altro, devono essere specificati:

- la tipologia degli interventi necessari;
- i motivi;
- i nominativi dei lavoratori interessati;
- la durata e l'entità degli interventi previsti.

A tale accordo deve essere allegato l'elenco dei lavoratori interessati.

Copia dell'accordo dovrà essere allegata alla modulistica di cui agli articoli che seguono.

Art. 3 - Interventi per il mantenimento occupazionale a fronte della sottoscrizione di un contratto di solidarietà ex L.236/93

Art. 3.1 – Sottoscrizione contratto di solidarietà

Il contratto di solidarietà deve prevedere che l'Azienda riversi il Contributo Ministeriale ad essa destinato ai lavoratori, che l'Azienda anticipi l'integrazione a carico di Ebiterbo nonché l'impegno aziendale a non utilizzare lavoro somministrato nel periodo di applicazione del contratto di solidarietà. La riduzione di orario può essere al massimo del 50% dell'orario di lavoro settimanale individuale originario per un lavoratore a tempo pieno.

Ebiterbo riconoscerà, a ciascun lavoratore interessato, in tutti i casi in cui è prevista, in base all'accordo sindacale sottoscritto, la corresponsione del contributo ministeriale, una indennità integrativa lorda pari al 25% della retribuzione lorda persa. La retribuzione presa a riferimento sarà quella utilizzata per la quantificazione del contributo ministeriale indicato nell'allegato 6 alla Circolare n.20 del 2004.

L'intervento integrativo del 25% della retribuzione lorda persa sarà riconosciuto anche in caso di proroghe concordate di contratti di solidarietà attivati nel corso del 2010.

L'indennità integrativa a carico dell'Ente Bilaterale non potrà superare l'importo lordo mensile di Euro 300,00 con riproporzionamento per i lavoratori part time.

L'Azienda presenterà ad Ebiterbo, unitamente ai relativi allegati, copia della domanda di concessione del contributo di solidarietà ex legge 236/93 e successive modifiche e integrazioni, consegnata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente.

Ebiterbo corrisponderà la quota di integrazione di propria competenza anticipata dall'azienda, relativa alle ore non lavorate a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, che sarà inserita a cura dell'azienda nel Libro Unico del Lavoro ed evidenziata separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

Ebiterbo, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza, dietro presentazione da parte dell'azienda di copia del Libro Unico.

Tale adempimento solleva Ebiterbo da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. Ebiterbo si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

Nei casi di insolvenza accertata Ebiterbo erogherà le indennità di propria competenza direttamente al lavoratore.

Art.3.2 – Proroghe di CIG in deroga

Nel periodo successivo ai primi 12 mesi di CIG in deroga e in caso di proroga del trattamento di integrazione salariale, Ebiterbo riconoscerà ai lavoratori interessati un importo forfettario pari a 20 Euro settimanali. Tale importo verrà riconosciuto esclusivamente ai lavoratori interessati da un periodo di sospensione o riduzione dal lavoro di almeno 30 giorni lavorativi. Nel caso di ulteriori proroghe di CIG in deroga tale importo forfettario sarà pari a Euro 60 settimanali.

N.B. I tempi e le modalità di presentazione della domanda per beneficiare di tale prestazione sono in fase di definizione.

Art. 3.3 – Riduzione di orario di lavoro per aziende con un dipendente

L'accordo di riduzione dell'orario di lavoro deve prevedere la percentuale di riduzione dell'orario, la maturazione dei ratei di 13ma e di 14ma in misura intera a carico dell'azienda e l'anticipazione del contributo Ebiterbo a carico dell'azienda. La riduzione dell'orario può essere al massimo pari al 50% dell'orario di lavoro settimanale originario, per un lavoratore a tempo pieno e non superare complessivamente le 520 ore (riproporzionate per i part time).

Ebiterbo riconoscerà, a ciascun lavoratore interessato, una indennità integrativa lorda pari al 50% della retribuzione mensile di fatto persa (ex art.187 CCNL Terziario) a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di Ebiterbo, si prenderà come riferimento la retribuzione del mese di dicembre 2010, fatti salvi i successivi aumenti derivanti da contrattazione collettiva o da maturazione di scatti di anzianità. L'indennità integrativa a carico dell'Ente Bilaterale non potrà superare l'importo lordo di Euro 7,00 per ogni ora di riduzione dell'orario di lavoro.

Ebiterbo corrisponderà la quota di integrazione, anticipata dall'azienda, nella misura del 50% della retribuzione persa, relativa alle ore non lavorate a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, che sarà inserita a cura dell'azienda nel Libro Unico del Lavoro ed evidenziata separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

Ebiterbo, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza, dietro presentazione da parte dell'azienda di copia del libro unico.

Tale adempimento solleva Ebiterbo da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. Ebiterbo si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

Nei casi di insolvenza accertata e/o fallimento Ebiterbo erogherà le indennità di propria competenza direttamente al lavoratore.

I periodi di malattia, infortunio, maternità, congedi indennizzati e ferie sono incompatibili con le prestazioni a carico di Ebiterbo.

Art. 3.4- Modalità di presentazione della domanda

Per consentire al lavoratore di beneficiare delle forme di intervento di cui ai punti precedenti, l'azienda deve presentare ad Ebiterbo la domanda redatta su apposita modulistica entro 10 giorni lavorativi dalla stipula dell'accordo sindacale.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia dell'accordo sindacale e relativo allegato;
- copia della domanda di concessione del contributo di solidarietà ex legge 236/93, unitamente agli allegati, consegnata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente oppure copia busta paga relativa alla retribuzione di dicembre 2010 dei lavoratori interessati alla riduzione individuale dell'orario di lavoro.

Le domande verranno esaminate da apposita Commissione Paritetica Bilaterale che autorizzerà gli interventi a carico dell'Ente.

La Commissione Paritetica Bilaterale, apporrà il visto di conformità previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo Territoriale e dal presente Regolamento.

In caso di incompletezza dei dati l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi.

Sarà facoltà di Ebiterbo richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Le indennità erogate da Ebiterbo sono al lordo delle ritenute fiscali ed esenti da imposizione previdenziale.

Art.4 – Interventi integrativi alla indennità di disoccupazione a seguito dei periodi di solidarietà o di riduzione dell'orario di lavoro.

In tutti i casi di crisi aziendali che, successivamente alla fruizione del periodo di solidarietà o di riduzione dell'orario di lavoro, determinino la necessità di intervenire sui livelli occupazionali, ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nell'anno 2011 di cui alla Legge 223/91 che, ai sensi delle vigenti disposizioni non fruiscono della indennità di mobilità di cui alla L.223/91 né della indennità di mobilità in deroga e che accederanno alla indennità di disoccupazione ordinaria, Ebiterbo corrisponderà le seguenti indennità integrative alla Ds: dalla 27esima alla 35esima settimana 75 Euro lordi settimanali, dalla 36esima alla 52esima settimana 100 Euro lordi settimanali.

Al termine dei periodi sopra indicati ai lavoratori che si trovassero ancora in stato di disoccupazione, Ebiterbo corrisponderà un contributo lordo una tantum pari ad Euro 400,00.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con lavoratori indicati al primo comma del presente articolo che non hanno i requisiti per l'accesso alla disoccupazione ordinaria o ridotta, Ebiterbo corrisponderà una indennità settimanale in misura fissa pari a Euro 100,00 lordi per un periodo massimo di 13 settimane di disoccupazione.

La medesima indennità viene riconosciuta altresì ai lavoratori con contratto a tempo determinato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al termine prefissato e privi dei requisiti per l'accesso alla disoccupazione ordinaria o ridotta.

In caso di rapporto di lavoro part time gli importi in cifra fissa sopra indicati saranno riproporzionati in base alla percentuale di part time.

Art 4.1 Modalità di presentazione della domanda

Per beneficiare delle indennità di cui all'art.4 i lavoratori devono presentare domanda, anche per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, su apposita modulistica entro 60 giorni dal termine del periodo di disoccupazione indennizzabile, e cioè entro 60 giorni dal termine della 35esima settimana, o della 52esima settimana, o della 13esima settimana, o del minor periodo. Alla domanda deve essere allegata copia della lettera di licenziamento.

Per l'erogazione dell'indennità integrativa alla DS, il lavoratore deve presentare copia della comunicazione dell'Inps o contabile bancaria attestante l'ammontare della indennità di disoccupazione percepita, entro 30 giorni dall'avvenuta liquidazione

Per l'erogazione dell'indennità settimanale in misura fissa, Ebiterbo si riserva di richiedere in qualunque momento la Dichiarazione di Immediata Disponibilità rilasciata al Centro per l'Impiego.

Le indennità saranno corrisposte da Ebiterbo ai lavoratori mediante accredito sul conto corrente, al netto delle ritenute fiscali, il cui versamento verrà assolto da Ebiterbo tramite produzione di busta paga e CUD.

Art. 5 – Interventi in caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa

Nelle ipotesi di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o di dimissioni per giusta causa, formalizzati entro il 31/12/2011, ai lavoratori che non abbiano fruito degli strumenti di sostegno al reddito definiti negli articoli precedenti, Ebiterbo corrisponderà una indennità integrativa lorda pari al 30% della indennità di disoccupazione spettante per un periodo massimo di 13 settimane equivalenti a 90 giornate. La liquidazione dell'indennità integrativa di cui sopra avverrà al termine della 13ma settimana.

Ai lavoratori che, all'atto del licenziamento o delle dimissioni per giusta causa, avessero più di 50 anni, l'indennità di cui al comma precedente verrà riconosciuta per un periodo massimo di 26 settimane equivalenti a 180 giornate.

La liquidazione dell'indennità integrativa di cui sopra avverrà in due rate: al termine della 13ma e della 26ma settimana

Ai lavoratori apprendisti che siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto, Ebiterbo riconoscerà un importo giornaliero lordo pari a Euro 30,00 (da riproporzionare per i part time) per un numero massimo di 90 giornate di calendario. Nel caso in cui, dal momento della risoluzione del rapporto di lavoro al termine originario del contratto, il periodo sia inferiore a 90 giornate, il numero di giornate indennizzate verrà ridotto conseguentemente. La liquidazione dell'indennità di cui sopra avverrà nei tempi tecnici necessari dal termine delle 90 giornate o del minor periodo. Per usufruire di tale indennità dovrà essere esibita la Dichiarazione di Immediata Disponibilità resa al Centro per l'Impiego.

Per accedere alle forme di intervento previste dal presente articolo è necessario che il lavoratore, per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, verifichi la possibilità del ripristino del rapporto di lavoro che sarà testimoniata dalla presenza, sulla istanza da presentare ad Ebiterbo, del timbro apposto dalla stessa Organizzazione Sindacale che ha proceduto alla verifica.

Art. 5.1 Modalità di presentazione della domanda

Per beneficiare delle indennità di cui all'art. 5 i lavoratori devono presentare domanda, anche per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, su apposita modulistica entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'ultima busta paga e della lettera di licenziamento. Gli apprendisti dovranno anche presentare copia della lettera di assunzione indicante il periodo di apprendistato.

Il lavoratore non apprendista deve presentare, inoltre, copia della comunicazione dell'Inps o contabile bancaria attestante l'ammontare della indennità di disoccupazione percepita, entro 30 giorni dall'avvenuta liquidazione.

Le indennità saranno corrisposte da Ebiterbo ai lavoratori mediante accredito sul conto corrente bancario, al netto delle ritenute fiscali, il cui versamento verrà assolto da Ebiterbo tramite produzione di busta paga e CUD.

Le indennità di cui all'art.5 saranno erogate anche ai lavoratori e apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimessi per giusta causa nel periodo dall'1/1/2011 fino alla data di approvazione del Regolamento (11/4/2011) che presentino apposita domanda entro il 30/6/2011.

Art.6 – Interventi di assistenza fiscale

I lavoratori che intendono avvalersi dei CAAF convenzionati con Ebiterbo e che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 4 dell'Accordo del 10 gennaio 2011, potranno ritirare presso Ebiterbo apposito Buono che dovrà essere consegnato direttamente al CAAF convenzionato e che garantirà la compilazione gratuita della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2010 e del 2011 il cui costo verrà sostenuto direttamente da Ebiterbo.